



REGOLAMENTO IN MATERIA DI
GESTIONE DELLE OPERAZIONI
DI *INTERNAL DEALING*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO
IN DATA 13.07.2017

ULTIMA MODIFICA DELIBERATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO
IN DATA 13.07.2023



STORIA DELLE MODIFICHE

- 13.07.2023 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

Emittente: Servizio Affari Legali e Societari
Ufficio Segreteria Generale e Soci

INDICE

1	PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
2	DEFINIZIONI.....	5
3	RUOLO DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI	7
4	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI PREVISTI IN MATERIA DI INTERNAL DEALING	8
4.1	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	8
4.1.1	Soggetti Rilevanti	8
4.1.2	Persone Strettamente Legate	8
4.2	GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	8
4.3	AGGIORNAMENTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
4.4	IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA. 9	
4.4.1	Operazioni Rilevanti.....	9
4.4.2	Calcolo della soglia delle Operazioni Rilevanti.....	11
4.5	NOTIFICA ALLA CONSOB E PUBBLICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI <i>INTERNAL DEALING</i>	12
4.6	GESTIONE DEL <i>CLOSED PERIOD</i>	13
5	FLUSSI INFORMATIVI	15
6	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
7	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	17
8	VIOLAZIONI	18
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	19
10	ALLEGATI.....	20
	ALLEGATO 1: MODELLO DI COMUNICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI <i>INTERNAL DEALING</i>	20
	ALLEGATO 2: MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.....	26
	ALLEGATO 3: MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	27

1 PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina il processo di gestione delle operazioni (c.d. operazioni di *Internal Dealing*) aventi ad oggetto Strumenti Finanziari di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**Banca di Asti**” o la “**Banca**”), effettuate dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “Persone Strettamente Legate”, al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate da tali soggetti in ragione del loro possibile accesso a Informazioni Privilegiate.

Il Regolamento è adottato ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito, anche, “**Regolamento MAR**”) e dalla Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), con particolare riferimento a:

- identificazione dei “Soggetti Rilevanti” e delle “Persone Strettamente Legate”;
- identificazione del perimetro delle “Operazioni Rilevanti”;
- notifica alla Consob e comunicazione delle “Operazioni Rilevanti”;
- gestione del “*Closed Period*”.

Ciascuno di tali ambiti è disciplinato in dettaglio nel seguito del Regolamento.

Il Regolamento è entrato in vigore dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Banca sul mercato Vorvel, segmento “Equity Auction”, (giàHi-MTF) gestito da Vorvel SIM S.p.A..

2 DEFINIZIONI

Nel presente paragrafo sono riportate alcune delle definizioni utilizzate anche nel prosieguo del Regolamento.

Autorità competente – indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Azioni – indica le azioni ordinarie della Banca di Asti, negoziate sul mercato” Vorvel, segmento “Equity Auction”, (già Hi-MTF), gestito da Vorvel SIM S.p.A..

Closed Period – indica il periodo di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Banca è tenuta a rendere pubblico secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari.

Collegio Sindacale – indica il Collegio Sindacale della Banca di Asti di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione – indica il Consiglio di Amministrazione della Banca di Asti di volta in volta in carica.

Controllate – indica le società controllate dalla Banca di Asti ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

Data di Effettuazione – indica il giorno in cui:

- a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- b) è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari, spettanti a seguito dell’esercizio di strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- c) è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari, a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale;
- d) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni.

Gruppo – indica la Banca di Asti e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata – indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Banca o gli Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono

essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni*” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Persona Strettamente Legata – ha il significato previsto al paragrafo 4.1.2.

SDIR – indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

Soggetti Rilevanti – ha il significato previsto al paragrafo 4.1.1.

Strumenti Finanziari – si intendono:

- a) Azioni o strumenti di debito della Banca;
- b) altri strumenti finanziari della Banca eventualmente negoziati o ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su altro sistema multilaterale di negoziazione;
- c) strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati dal Regolamento MAR e/o dalla disciplina applicabile *pro tempore* vigente.

TUF – indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato e integrato.

3 RUOLO DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Si riportano di seguito i principali ruoli e responsabilità degli organi e delle Funzioni della Banca coinvolti nel processo di gestione delle Operazioni Rilevanti.

a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare in merito alle richieste di esecuzione di Operazioni Rilevanti durante il *Closed Period* nei casi previsti dalla normativa di riferimento e ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

b) Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing*

Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari provvede alla gestione delle operazioni di *Internal Dealing* nei limiti previsti dal presente Regolamento (la “**Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing***”).

La Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* provvede in particolare a:

- censire i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, con il supporto dell’Ufficio Anagrafe e Centrale dei Rischi;
- inviare ai Soggetti Rilevanti la documentazione prevista dal Regolamento per ottemperare agli obblighi previsti in materia di *Internal Dealing*;
- ricevere la notifica delle operazioni di *Internal Dealing* effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate;
- notificare alla Consob, in caso di delega alla Banca, le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate;
- effettuare la comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti;
- archiviare tutta la documentazione relativa alle Operazioni Rilevanti;
- inviare la comunicazione prevista dal Regolamento ai Soggetti Rilevanti in merito all’applicazione del *Closed Period*;
- effettuare la revisione annuale dell’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai medesimi;
- fornire informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in relazione alle Operazioni Rilevanti.

Inoltre, la Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Regolamento, ne cura l’aggiornamento e informa i Soggetti Rilevanti in ordine alle eventuali modifiche e integrazioni.

4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI PREVISTI IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

4.1 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

4.1.1 Soggetti Rilevanti

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Regolamento, per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (ii) i componenti del Collegio Sindacale della Banca;
- (iii) il Direttore Generale;
- (iv) gli “alti dirigenti” della Banca che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Banca stessa e del Gruppo, tra cui si considerano inclusi (a) i responsabili di “*Direzione Centrale e di Servizio*” a diretto riporto del Direttore Generale; e (b) gli ulteriori alti dirigenti individuati dall’Amministratore Delegato, su proposta della Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing*.

4.1.2. Persone Strettamente Legate

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Regolamento, per “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- (i) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (ii) i figli, anche del coniuge, a carico;
- (iii) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell’ultima Operazione Rilevante che ha contribuito a raggiungere l’ammontare di cui al successivo paragrafo 4.4 del presente Regolamento;
- (iv) le persone giuridiche, le società di persone o i *trust*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

4.2 GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

La Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing*, avvalendosi del supporto dell’Ufficio Anagrafe e Centrale dei Rischi, provvede al censimento dei Soggetti Rilevanti in apposito elenco e a comunicare per iscritto agli stessi l’avvenuta iscrizione nell’elenco e i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento. I destinatari di tale comunicazione, che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’Allegato 1, devono renderne alla Banca copia firmata per presa d’atto, fermo restando che, in mancanza, i Soggetti Rilevanti si intenderanno comunque edotti di quanto sopra.

I Soggetti Rilevanti, presa visione della documentazione ricevuta, degli obblighi normativi a loro carico e definito il perimetro delle Persone Strettamente Legate agli stessi, rendono noti alle rispettive Persone Strettamente Legate gli obblighi di notifica previsti dalla normativa vigente e dal presente

Regolamento mediante comunicazione scritta (che dovrà essere effettuata utilizzando il modello contenuto nell'Allegato 2, di cui conservano copia). I Soggetti Rilevanti informano le rispettive Persone Strettamente Legate in ordine alle modifiche e integrazioni del Regolamento e trasmettono loro una copia aggiornata dello stesso.

La Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing*, ricevuta la documentazione dai Soggetti Rilevanti e avvalendosi del supporto dell'Ufficio Anagrafe e Centrale dei Rischi, provvede al censimento delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Né la Banca né la Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Banca ai sensi del presente Regolamento, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche alla struttura aziendale (es. modifiche al sistema di *governance*) o vengano istituite nuove figure aziendali, la Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* provvede a modificare le informazioni riguardo alle figure aziendali rilevanti ai fini *Internal Dealing*. Analogamente in caso di ingresso/uscita (ad es., per nomina/cessazione dell'incarico o per sostituzione) dal perimetro di un Soggetto Rilevante. Inoltre, in caso di modifiche al perimetro delle Persone Strettamente Legate, la cui comunicazione formale alla Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* fa carico al Soggetto Rilevante, la citata Funzione provvede all'aggiornamento dello specifico elenco con indicazione della data di inserimento/variazione.

L'Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare, anche per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società Controllate. Di tale individuazione e dei relativi eventuali limiti temporali ne è data immediata comunicazione alla Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing*. La Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing*, non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, provvede al loro censimento e ne dà loro comunicazione senza indugio, secondo le modalità che precedono.

4.3 AGGIORNAMENTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* annualmente provvede:

- ad una revisione generale dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Legate, anche richiedendo un aggiornamento delle "*Schede di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate*";
- a fornire un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in relazione alle Operazioni di *Internal Dealing* notificate durante l'anno, nonché a richiedere un aggiornamento del perimetro dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Legate.

4.4 IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

4.4.1 Operazioni Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Legate comunicano – conformemente alle modalità previste nel presente Regolamento – ogni Operazione Rilevante (come *infra* definita) concernente gli Strumenti Finanziari, il cui ammontare sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00

(ventimila/00) nell'arco di un anno civile o al diverso importo individuato dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento MAR.

Ai fini del presente Regolamento, per “**Operazione Rilevante**” si intende, a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o ai dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l'adesione a un contratto per differenza;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti – compresi le opzioni *put* e/o *call* – e di *warrant*;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito della Banca, compresi i *credit default swap*;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Banca o di Strumenti Finanziari;
- la cessione in garanzia o in prestito, ad esclusione del caso in cui la cessione in garanzia sia effettuata in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia e sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità, fermo restando che le transazioni eseguite da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, dovendosi escludere la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo);

- le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

E inoltre:

- operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi i Fondi di Investimento Alternativi (FIA); e
- operazioni effettuate dal Gestore di un Fondo di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito;

ad esclusione del caso in cui, al momento della transazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi di cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui ai punti precedenti.

4.4.2 Calcolo della soglia delle Operazioni Rilevanti

Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al precedente paragrafo 4.4.1:

- a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto delle operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che superato il predetto limite pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) o al diverso importo individuato dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento MAR, il Soggetto Rilevante (anche per conto delle relative Persone Strettamente Legate), dovrà comunicare le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite;
- b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'articolo

⁽¹⁾ Definite ai sensi della "Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)".

1, comma 2-ter, lett. a), del TUF, va computato con riferimento al c.d. “controvalore nozionale”, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell’attività sottostante, rilevato alla data dell’operazione;

- c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o, a seconda dei casi, di ciascuna Persona Strettamente Legata.

4.5 NOTIFICA ALLA CONSOB E PUBBLICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI *INTERNAL DEALING*

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare alla Banca e alla Consob le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate (che sono tenute a segnalare al Soggetto Rilevante a cui sono strettamente legate le Operazioni Rilevanti poste in essere) tempestivamente e, comunque, non oltre 3 giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante.

I Soggetti Rilevanti adempiono agli obblighi di notifica mediante invio dello specifico modulo alla Banca e alla Consob, utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 del presente Regolamento.

Il modello di notifica, debitamente compilato, deve essere trasmesso:

- alla Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing* mediante:
 - posta elettronica; ovvero
 - consegna diretta all’indirizzo della Banca;
- alla Consob, mediante:
 - P.E.C., all’indirizzo “*consob@pec.consob.it*”; ovvero
 - posta elettronica, all’indirizzo “*protocollo@consob.it*”.

Qualora la Banca sia delegata a notificare, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Legate, le Operazioni Rilevanti da questi effettuate, la Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing* provvede, in virtù della delega ricevuta, anche alla notifica delle Operazioni Rilevanti alla Consob, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. In tal caso, i Soggetti Rilevanti notificano alla Banca le operazioni di *Internal Dealing* entro un giorno lavorativo dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante.

Alla ricezione del modello di notifica, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione, la Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing* provvede alla comunicazione al pubblico dell’Operazione Rilevante tramite SDIR.

La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata coinvolta;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione della Banca;
- (d) la descrizione e l’identificativo dello Strumento Finanziario;
- (e) la natura dell’Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti (ad esempio, acquisto o cessione);
- (f) la data e il luogo dell’Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti;
- (g) il prezzo e il volume dell’Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti. Nel caso di

una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

Le informazioni relative all'Operazione Rilevante sono pubblicate anche sul sito internet della Banca. La Banca non è comunque responsabile delle informazioni trasmesse dal Soggetto Rilevante.

Infine, la Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing* provvede all'archiviazione della documentazione inerente:

- le notifiche inviate dai Soggetti Rilevanti;
- le notifiche trasmesse alla Consob, in caso di delega da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
- la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

4.6 GESTIONE DEL *CLOSED PERIOD*

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, Operazioni Rilevanti durante un *Closed Period*.

Tuttavia, la Banca può consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare Operazioni Rilevanti nel corso del *Closed Period*:

- a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un eventuale piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti devono essere in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.

In tali circostanze, il Soggetto Rilevante è tenuto a chiedere al Consiglio di Amministrazione della Banca, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue Azioni durante il *Closed Period*. La richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Nel decidere se autorizzare o meno la negoziazione durante il *Closed Period*, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante e può decidere di autorizzare la vendita immediata delle Azioni soltanto qualora le circostanze delle operazioni possano essere considerate eccezionali.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di *Internal Dealing*, almeno trenta giorni prima della comunicazione al pubblico di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno, la Funzione di Gestione delle Operazioni di *Internal Dealing* predispone e invia ai Soggetti Rilevanti specifica comunicazione descrivendo i termini previsti per il *Closed Period* e gli obblighi normativi in materia, o, in alternativa, fornisce analoga informativa attraverso ulteriori modalità (a titolo esemplificativo, tramite invio del calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione) che consentano ai Soggetti Rilevanti di ottemperare agli obblighi previsti in materia dal Regolamento e dalla normativa.

In particolare, con riferimento alla Banca, le comunicazioni di *Closed Period* vengono inviate con

riferimento alla pubblicazione dei seguenti dati di bilancio:

- relazione semestrale;
- relazione annuale.

5 FLUSSI INFORMATIVI

Nella tabella sottostante si riportano i flussi informativi tra le funzioni/organi coinvolti con riferimento al processo di gestione delle operazioni di *Internal Dealing*.

MITTENTE	DESTINATARIO	DESCRIZIONE FLUSSO	FREQUENZA
Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Soggetti Rilevanti	Invio “ <i>Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing</i> ” e relativa documentazione per ottemperare agli obblighi normativi in materia	Ad evento
Soggetti Rilevanti	Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	- Invio della documentazione di ricevuta e presa conoscenza degli obblighi normativi in materia di <i>Internal Dealing</i> - Invio delle schede di identificazione dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate, oltre all’ulteriore documentazione richiesta (quale il modulo di delega)	Ad evento
Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Consiglio di Amministrazione	Invio della documentazione inerente la revisione annuale delle informazioni relative ai Soggetti Rilevanti e alle persone strettamente legate	Annuale
Soggetti Rilevanti	Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Invio della documentazione inerente la conferma/modifica delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti e/o eventuale ulteriore documentazione, nell’ambito della <i>review</i> annuale delle informazioni	Annuale
Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Soggetti Rilevanti	Invio della comunicazione di <i>Closed Period</i> prima dell’annuncio di un rapporto finanziario (intermedio o di fine anno)	Ad evento
Soggetti Rilevanti	Consiglio di Amministrazione	Invio richiesta di autorizzazione alla vendita di azioni nel corso di un <i>Closed Period</i>	Ad evento
Soggetti Rilevanti	Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Operazioni soggette a notifica effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle rispettive Persone Strettamente Legate	Ad evento
Funzione di Gestione delle Operazioni di <i>Internal Dealing</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Collegio Sindacale 	Fornisce informativa in merito alla gestione complessiva dei Soggetti Rilevanti e delle relative operazioni di <i>Internal Dealing</i>	Annuale

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui al presente Regolamento, la Banca può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono, pertanto, informati, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *Internal Dealing pro tempore* vigente e del presente Regolamento;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob e a qualsiasi autorità competente, come previsto dal presente Regolamento e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- d) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
- e) l’articolo 15 e seguenti del GDPR riconosce diritti ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento (il “Responsabile del trattamento dei dati personali”) sotto indicato;
- f) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
 - Titolare: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
 - Delegato Privacy: Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari, Elena Adv. Rossignoli, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: privacy@bancadiasti.it
 - Data Protection Officer (DPO): Responsabile dell’Ufficio Legale, Rava dott. Filippo, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@bancadiasti.it e posta elettronica certificata PEC: dpo@pec.bancadiasti.it

Con la consegna alla Funzione di Gestione delle operazioni di *Internal Dealing* della lettera di accettazione, a seconda del caso, di cui all’Allegato 1 o all’Allegato 2 si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del GDPR.

7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del presente Regolamento in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, il Regolamento dovrà essere modificato e/o integrato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti mediante pubblicazione sul sito internet e sull'Intranet della Banca o le modalità che saranno ritenute più opportune.

Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Legate.

8 VIOLAZIONI

Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate delle prescrizioni oggetto del presente Regolamento può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Banca in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Banca di sanzioni di varia natura.

L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.

Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, alla Banca sia contestata la violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate responsabili, per essere tenuta manlevata e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità giudiziaria, può costituire un grave danno per la Banca anche in termini di immagine, con possibili importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Banca.

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento è il Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni al presente Regolamento:

- a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni al Regolamento e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.



9 DISPOSIZIONI FINALI

È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, degli obblighi informativi posti a loro carico dalla normativa *pro tempore* vigente.

10 ALLEGATI

ALLEGATO 1: MODELLO DI COMUNICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Oggetto: Obblighi in materia di “*Internal Dealing*”

Con la presente La informiamo che, in conformità con il “*Regolamento di in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*” (il “**Regolamento *Internal Dealing***”) adottato da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “**Banca**”) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee, Lei è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Rilevanti (come definiti nel Regolamento *Internal Dealing*) della Banca.

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviando ai contenuti del Regolamento *Internal Dealing* (allegato alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *Internal Dealing* e del Regolamento, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione

La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione e del Regolamento *Internal Dealing* allegato, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione accordataci, Le porgiamo un cordiale saluto.

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

Asti, _____

Per informazioni rivolgersi a:

Ufficio Segreteria Generale e Soci

Riferimenti: segreteria@bancadiasti.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in qualità di _____ (es. carica assunta, qualifica o
posizione ricoperta)

preso atto di essere incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*”

DICHIARA

- di aver ricevuto copia del documento “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*”;
- di essere a conoscenza e di accettare integralmente gli obblighi posti a proprio carico dal citato Regolamento, dalle disposizioni normative ivi richiamate, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e delle altre disposizioni normative comunitarie e nazionali tempo per tempo in vigore;
- di impegnarsi, in particolare, a comunicare alla Banca e alla Consob le Operazioni Rilevanti, così come definite nel Regolamento, con le modalità e i termini ivi stabiliti;
- di comunicare per iscritto alle relative Persone Strettamente Legate (come definite nel Regolamento) gli obblighi di comunicazione loro spettanti ai sensi del citato Regolamento, nonché copia dello stesso, conservando copia di tale comunicazione.

Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirà la qualità di “Soggetto Rilevante” della Banca.

Tramite la compilazione della seguente tabella, fornisco altresì i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate, impegnandomi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione alle informazioni riportate.

ELENCO DELLE PERSONE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE		
CONIUGE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale

PARENTI CHE ABBIANO CONDIVISO LA STESSA ABITAZIONE DA ALMENO UN ANNO			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCAE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Carica ricoperta (ed eventuale indicazione della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante)
PERSONE GIURIDICHE, LE SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCAE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Carica ricoperta o quota di partecipazione (ed



			eventuale indicazione della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante)
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante

--	--	--	--

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento completa informativa, ed esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 6 del “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*” sopra accettato.

Data _____

Firma _____

Nel caso in cui intenda avvalersi degli strumenti di diffusione messi a disposizione dalla Banca per la trasmissione all'Autorità di Vigilanza della notifica delle operazioni di Internal Dealing, Le chiediamo di compilare e sottoscrivere anche i seguenti campi.

Si sottolinea, in ogni caso, che il mandato conferito alla Banca per la trasmissione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza non esclude la Sua responsabilità con riferimento agli obblighi in discorso.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ in
qualità di _____ (es. carica assunta, qualifica o
posizione ricoperta)

preso atto di essere incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*”,

DELEGA

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (che accetta l'incarico) a effettuare la comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle “Operazioni Rilevanti” (come definite nel Regolamento) compiute dallo stesso e dalle relative Persone Strettamente Legate, così come disciplinate dal Regolamento e dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di *Internal Dealing*.

Il sottoscritto si impegna, nel contempo, a comunicare tempestivamente alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (e comunque entro un giorno lavorativo dalla data dell'operazione) tutte le informazioni relative alle “Operazioni Rilevanti” (come definite dal Regolamento), compiute dallo stesso e dalle relative Persone Strettamente Legate, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.



La Banca è espressamente esonerata da ogni eventuale responsabilità che possa derivare dalla mancata tempestiva trasmissione delle suddette informazioni o da eventuali inesattezze nelle informazioni trasmesse.

Data _____

Firma _____



ALLEGATO 2: MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e del “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*”. Inserimento nell’elenco dei soggetti rilevanti ai fini *Internal Dealing*.

Gentile _____,

in conformità con la normativa applicabile, nonché con il “*Regolamento in materia di gestione delle operazioni di Internal Dealing*” (il “**Regolamento**”) adottato da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “**Banca**”) di cui sono [*amministratore / sindaco / dirigente con responsabilità strategiche*] la informo che provvederò ad indicarla quale persona a me strettamente legata. Di conseguenza sarà inserito nell’elenco delle Persone Strettamente Legate a un Soggetto Rilevante della Banca.

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinvio ai contenuti del Regolamento (allegato alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Ricordo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Invito pertanto a prendere visione dei contenuti del Regolamento e a sottoscrivere la presente per presa visione e accettazione.

Cordiali saluti,

**ALLEGATO 3: MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome. Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta. Per le persone strettamente legate, • indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; • nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	Codice LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.] [Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>



b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522² della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i></p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	<p>Prezzo/i</p>	<p>Volume/i</p>
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	<p>Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>• sono della stessa natura;</i> <i>• sono effettuate lo stesso giorno, e</i> <i>• sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</i></p> <p><i>Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>• nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> 	

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.



		<i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

Data

IN FEDE